

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 3825

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(URBANI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001

Presentato il 26 marzo 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo di coproduzione cinematografica tra Italia e Uruguay tiene conto dell'evoluzione legislativa a livello nazionale e internazionale nel settore della cinematografia e, nel rispetto delle norme costituzionali italiane e delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, costituisce, congiuntamente all'allegato, un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produ-

zione in comune di film che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale, sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

In particolare:

l'articolo 1 definisce il termine « opera cinematografica », comprensivo anche di *fiction*, di animazione e documentari;

l'articolo 2 prevede l'estensione al film di coproduzione italo-uruguaiana dei

vantaggi già previsti nei due Paesi per i film nazionali e la possibilità di limitare tali aiuti in caso di coproduzione esclusivamente finanziaria o con un apporto finanziario non proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche;

l'articolo 3 prevede l'approvazione della coproduzione da parte delle autorità competenti che vengono nello stesso articolo individuate;

l'articolo 4 stabilisce che i produttori debbano possedere i requisiti riconosciuti dalle rispettive autorità competenti e le condizioni di accesso;

l'articolo 5 stabilisce le modalità di presentazione dei film;

l'articolo 6 stabilisce gli apporti percentuali dei coproduttori, nonché la partecipazione di personale tecnico, artistico e creativo e la definizione del personale stesso;

l'articolo 7 concerne la nazionalità del personale impiegato, salvaguardando gli obblighi dell'Italia derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e stabilisce altresì, in linea di principio, il luogo delle riprese;

l'articolo 8 prevede la realizzazione di film di coproduzione multilaterale;

l'articolo 9 stabilisce l'equilibrio generale della coproduzione e l'analisi dello stesso inclusa la possibilità di considerare a tali fini i film distribuiti e/o diffusi nei due Paesi;

l'articolo 10, di carattere tecnico, concerne l'uso dei teatri di posa, la proprietà del negativo e la post-produzione;

l'articolo 11 riguarda le facilitazioni per l'ingresso e il soggiorno del personale che partecipa alla produzione del film e l'importazione temporanea e riesportazione del materiale necessario;

l'articolo 12 definisce le modalità di ripartizione degli introiti;

l'articolo 13 concerne l'esportazione del film coprodotti;

gli articoli 14 e 15 stabiliscono le modalità di presentazione del film rispettivamente nel proprio Paese e nei Festival internazionali;

l'articolo 16 introduce la possibilità di realizzare film con una partecipazione esclusivamente finanziaria;

l'articolo 17 riguarda la distribuzione e la promozione delle opere dei due Stati;

l'articolo 18 prevede l'istituzione di una Commissione mista;

l'articolo 19 prevede la salvaguardia degli obblighi internazionali delle Parti inclusi, per quanto riguarda l'Italia, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;

l'articolo 20 prevede una durata biennale dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso e un rinnovo tacito per altri due anni.

Le norme di procedura, di cui all'allegato, definiscono i termini e le modalità per l'approvazione dei progetti e stabiliscono i requisiti del contratto di coproduzione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e l'Uruguay in materia di cooperazione nel settore cinematografico, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è l'articolo 18, che prevede l'invio di funzionari alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi, che si terranno alternativamente ogni due anni in Uruguay e in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Montevideo, con una permanenza di tre giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.161

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 118 (euro 134) cui si aggiungono euro 40, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 134 viene ridotto di euro 45, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 129 + euro 50) quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 179 x 3 persone x 3 giorni) = euro 1.611

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Montevideo (euro 4.132 x 3 persone = euro 12.396 + euro 620, quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 13.016

Totale onere (articolo 18) . . . euro 15.788

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei quadrienni successivi, è di euro 15.788, in cifra tonda 15.790.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) *Necessità dell'intervento normativo.*

Il recepimento dell'Accordo di coproduzione cinematografica con l'Uruguay avviene con legge di autorizzazione alla ratifica di cui all'articolo 80 della Costituzione, in quanto da esso scaturiscono oneri a carico del bilancio dello Stato.

B) *Analisi del quadro normativo.*

I rapporti tra Italia e Uruguay in materia sono regolati dall'Accordo culturale e scientifico, firmato a Roma il 1° ottobre 1985, ratificato il 24 maggio 1987 senza legge di autorizzazione.

C) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni.*

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

D) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

In conclusione l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta — oltre all'autorizzazione parlamentare alla ratifica — norme di adeguamento al diritto interno.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di co-produzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.790 ogni quadriennio a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Servizio del Commercio diplomatico
dei Trattati e degli Affari Legislativi

**ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY**



Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay di seguito denominate "le parti"

Consapevoli del contributo che le coproduzioni possono apportare allo sviluppo delle industrie cinematografiche, così come alla crescita degli scambi economici e culturali tra Italia e Uruguay

Decisi a stimolare lo sviluppo della cooperazione cinematografica tra i due Paesi

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo, il termine film comprende le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, incluse quelle di fiction, di animazione e documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Paesi e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche dei due Paesi.

Articolo 2

I film realizzati in coproduzione, tutelati dal presente Accordo, godranno di pieno diritto dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che siano in vigore o che potrebbero essere promulgate in ciascuno dei due Paesi.

Comunque, le Autorità competenti potranno limitare gli aiuti stabiliti nelle disposizioni vigenti o future del Paese che li concede, nel caso delle coproduzioni finanziarie o in quelle in cui l'apporto finanziario non sia proporzionato alle partecipazioni tecniche e artistiche.

Detta limitazione dovrà essere comunicata al coproduttore interessato nel momento in cui verrà approvato il progetto di coproduzione.

Questi vantaggi saranno concessi solamente al produttore del Paese che li concede.

Articolo 3

La realizzazione dei film in coproduzione tra i due Paesi deve ricevere l'approvazione, dopo reciproca consultazione, dalle Autorità competenti:

- a) in Italia: il Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- b) in Uruguay: Instituto Nacional del Audiovisual, Ministerio de Educacion y Cultura

Articolo 4

Per godere dei benefici che la coproduzione consente, i film dovranno essere realizzati da produttori che dispongano di una buona organizzazione tanto tecnica che finanziaria e una esperienza e qualificazione professionale riconosciuta dalle Autorità competenti menzionate nell'articolo 3.

Articolo 5

Le richieste di ammissione ai benefici della coproduzione presentate dai produttori di ciascuno dei due Paesi dovranno essere redatte, per l'approvazione, secondo le norme di procedura previste nell'Allegato del presente Accordo, il quale forma parte integrante dello stesso.

Questa approvazione è irrevocabile salvo il caso di sostanziali modificazioni delle previsioni iniziali in materia artistica, economica e tecnica.

Articolo 6

La proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal venti all'ottanta per cento per film (20 - 80%).

L'apporto del coproduttore minoritario deve includere obbligatoriamente una partecipazione tecnica, artistica e creativa effettiva, in linea di massima, proporzionale al suo investimento. Eccezionalmente, possono essere ammesse deroghe accordate dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Si considera personale creativo, tecnico e artistico le persone che siano qualificate come tali nella legislazione di ciascuno dei due Paesi. L'apporto di ciascuno dei suddetti soggetti sarà valutato individualmente.

In linea di massima, l'apporto di ciascun Paese includerà almeno un elemento creativo (autore del soggetto, sceneggiatore, regista, autore della musica, montatore, direttore della fotografia, scenografo, fonico), un attore in un ruolo principale, un attore in un ruolo secondario e un tecnico qualificato.

A tali fini, l'attore in un ruolo principale potrà essere sostituito da almeno due tecnici qualificati.

Articolo 7

I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalità italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani.

Potrà essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorità competenti dei due Paesi.

Le riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorità competenti.

Articolo 8

Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.

Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.

Articolo 9

Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).

Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali italiani e uruguaiani distribuiti e/o diffusi in Uruguay e in Italia che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.

La Commissione mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.

Articolo 10

I lavori di riprese in teatro di posa, di sonorizzazione e di laboratorio dovranno essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni:

- a) Le riprese in teatro di posa dovranno essere effettuate preferibilmente nel territorio dei due Paesi coproduttori.
- b) Ciascun produttore è, in ogni caso, comproprietario del negativo originale (immagine e suono), qualsiasi sia il luogo dove venga depositato.
- c) Ciascun coproduttore ha diritto, in qualsiasi caso, ad un internegativo della propria versione. Se uno dei coproduttori rinuncia a questo diritto, il negativo sarà depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori.
- d) In linea di massima, la post-produzione e lo sviluppo del negativo sarà effettuato negli studi e nei laboratori del Paese maggioritario, così come la stampa delle copie destinate alla proiezione nello stesso Paese; le copie destinate all'esercizio nel Paese minoritario saranno effettuate in un laboratorio di questo Paese.
- e) L'eventuale saldo della quota minoritaria deve essere corrisposto al coproduttore maggioritario nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione del film nel Paese del coproduttore minoritario.

Articolo 11

Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti,

nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.

Articolo 12

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.

Articolo 13

Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:

- a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.
- b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.
- c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del produttore.
- d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.

Articolo 14

I film realizzati in coproduzione devono essere presentati con la dizione "Coproduzione italiana - uruguaiana" o "Coproduzione uruguaiana - italiana".

Tale dizione dovrà figurare nei titoli di testa o di coda, in tutta la pubblicità e propaganda commerciale, nel materiale promozionale e in qualsiasi luogo in cui viene presentata detta coproduzione.

Articolo 15

Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione e che vengano presentate ai Festival internazionali dovranno menzionare tutti i Paesi coproduttori.

Articolo 16

In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita, film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:

- 1) **Avere una qualità tecnica e un valore artistico spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorità competenti dei due Paesi.**
- 2) **Avere un costo uguale o superiore a 1.200 milioni di lire o l'equivalente in pesi uruguaiani.**
- 3) **Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potrà essere limitata all'ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 2.400 milioni di lire italiane o l'equivalente in pesi uruguaiani, l'apporto minoritario può essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento); eccezionalmente le Autorità competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20 % (venti per cento).**
- 4) **Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.**
- 5) **Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.**

Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorità italiane e uruguaiane competenti.

In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria uruguaiana, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati; ai fini del suddetto equilibrio potrà tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo dell' articolo 9 del presente Accordo.

Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione mista di cui all'articolo 18 si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.

Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.

Articolo 17

L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Uruguay e di quelli uruguaiani in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Uguualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.

Articolo 18

Le Autorità competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessità, le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficoltà sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.

Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che avrà luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante ciò, potrà essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorità competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficoltà particolarmente gravi nella sua applicazione.

In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni è stato rispettato.

Articolo 19

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.

Articolo 20

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'approvazione.

Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.

Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.

La risoluzione anticipata del presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Montevideo, il Tredici marzo 2001

in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ORIENTALE DELL'URUGUAY



ALLEGATO**NORME DI PROCEDURA**

La richiesta per l'approvazione di progetti di coproduzione nei termini del presente Accordo dovrà essere presentata simultaneamente alle due Parti Contraenti, almeno 40 giorni prima dell'inizio delle riprese. Il Paese del coproduttore maggioritario comunicherà la sua proposta all'altro entro 20 giorni a partire dal ricevimento della richiesta.

A completamento delle domande, per beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, dovranno essere allegati:

1. Sceneggiatura e soggetto;
2. Prova documentale di acquisizione legale dei diritti d'autore per la coproduzione da realizzare;
3. Copia del contratto di coproduzione (*), stipulato con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti dei due Paesi.

(*) Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi:

- a. Titolo del film;
 - b. Identificazione dei produttori contraenti;
 - c. Nome e cognome dell'autore della sceneggiatura o dell'adattatore, se è stato tratto da una fonte letteraria;
 - d. Nome e cognome del regista (è concessa una clausola di sostituzione in caso di necessità);
 - e. Bilancio preventivo che rifletta la percentuale di partecipazione di ciascun produttore, che dovrà corrispondere al valore finanziario degli apporti tecnico-artistici;
 - f. Piano finanziario;
 - g. Clausola che stabilisca il riparto di qualsiasi tipo di provento e dei territori;
 - h. Clausola che specifichi le partecipazioni rispettive dei coproduttori alle spese superiori o inferiori. Tali partecipazioni, in linea di massima, saranno proporzionali alle rispettive contribuzioni. La partecipazione del coproduttore minoritario ad un eccesso di spese potrà essere limitata ad una percentuale minore o ad una quantità fissa sempre che venga rispettato l'apporto minimo del 20% o del 10%, nel caso di coproduzioni finanziarie per film di importo superiore a 2.400 milioni di lire italiane o l'equivalente in pesi uruguayani;
 - i. Clausola che descriva le misure da prendere se dopo una considerazione completa del caso, le Autorità competenti di uno dei Paesi rifiutano la concessione dei benefici richiesti; e se ciascuna delle Parti non adempie agli accordi presi;
 - j. Data di inizio delle riprese;
 - k. Clausola che preveda la ripartizione della proprietà dei diritti d'autore, su una base proporzionale ai rispettivi apporti dei coproduttori;
 - l. Clausola che preveda che l'ammissione al beneficio dell'Accordo non impegna le autorità competenti italiane al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico.
4. Contratto di distribuzione, una volta firmato;
 5. Elenco del personale creativo, artistico e tecnico che indichi la propria nazionalità e categoria del proprio lavoro; nel caso degli attori, la propria nazionalità e i ruoli che interpreteranno, indicando la categoria e la durata degli stessi;
 6. Programmazione della produzione, con indicazione espressa della durata approssimativa delle riprese, i luoghi dove si svolgeranno le stesse e il piano di lavorazione;
 7. Bilancio preventivo dettagliato che identifichi le spese previste per ciascuno dei coproduttori.

Le Autorità competenti dei due Paesi potranno sollecitare altri documenti e informazioni aggiuntive che considerino necessari.

Di norma, prima dell'inizio delle riprese del film, si dovrà sottoporre alle Autorità competenti la sceneggiatura definitiva, compresi i dialoghi.

Si potranno apportare modifiche al contratto originale qualora siano necessarie, ma queste modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi, prima del termine di effettuazione della copia campione del film. La sostituzione di un coproduttore sarà consentita solo in casi eccezionali e con il benestare delle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Le Autorità competenti si terranno informate delle proprie decisioni.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0043040